

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell'aver concluso che le esenzioni — se è vero che avevano conferito un vantaggio selettivo (*quod non*) — non potevano essere giustificate da ragioni di praticabilità amministrativa.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'aver omesso di prendere debitamente in considerazione e applicare la sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544 in sede di esame del quadro di riferimento, del vantaggio selettivo o della questione se le esenzioni (o una di esse) potessero essere giustificate o meno al fine di tutelare la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE. In aggiunta o in subordine, il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente le sue conclusioni in merito.

(<sup>1</sup>) GU 2019, L 216, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 —  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei  
Servizi Energetici SpA — GSE**

**(Causa C-558/22)**

(2022/C 441/13)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Appellante:* Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

*Appellate:* Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

**Questione pregiudiziale**

Se:

- l'articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati;
- gli articoli 28 e 30 TFUE, nella parte in cui dispongono l'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente;
- l'articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari;
- l'articolo 34 TFUE, nella parte in cui vieta l'adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni;
- gli articoli 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno;
- la direttiva 2009/28/CE (<sup>1</sup>), nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri,

ostino a una legge nazionale quale quella sopra descritta che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia) il 23 agosto 2022 — Ferriere Nord SpA e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione**

(Causa C-560/22)

(2022/C 441/14)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia

**Parti nella causa principale**

*Appellanti:* Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA

*Appellate:* Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 5-bis, Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) — che ha aggiunto all'articolo 10 della Legge 287/1990 [i] commi 7-ter e 7-quater — secondo [il] quale l'attività istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è esclusivamente finanziata con un «contributo» posto unicamente a carico delle società di capitali (italiane o straniere nell'ipotesi in cui abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette a obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese) con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e che dunque non incide in misura equa e proporzionata su tutti i soggetti operanti sul mercato, a beneficio dei quali (oltre che ai consumatori) è rivolta l'attività di detta Autorità, sia interpretabile compatibilmente con il diritto dell'Unione, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 3, TUE (principio di leale collaborazione);
- i principi sottesi al mercato interno (compresi il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali);
- gli articoli 101, 102 e 103 TFUE;
- il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (<sup>1</sup>) (ora articoli 101 e 102 TFUE);
- la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (<sup>2</sup>) (in particolare, i «considerando» nn. 1, 6, 8, 17, 26, l'articolo 1 paragrafo 1, l'articolo 2 n. 10, l'articolo 5 paragrafo 1);

letto alla luce degli articoli 17 paragrafo 1 (diritto di proprietà), 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 paragrafo 1 (parità di trattamento), 52 paragrafo 1 (principio di proporzionalità) della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;